

## “GLI ATTI NOTARILI PER LA MESSA IN CORSA”

Carlo Pennazzi Catalani

Per parlare di atti di messa in corsa, occorre rifarsi ad una realtà storica che allora richiese la necessità di un intervento notarile per la redazione di tali documenti.

Nel mondo Romano la vicenda della pirateria si conclude nel 67 a.c. con la decisa operazione militare voluta da Pompeo, ed in epoca imperiale il fenomeno può dirsi sostanzialmente concluso, mentre nell'epoca successiva all'impero, con la fine della organizzazione militare voluta da Roma in tutto il Mediterraneo, tale fenomeno si ripropone in tutta la sua intensità<sup>1</sup>.

Le popolazioni barbariche che dilagavano entro i confini della latinità, causarono sul mare con Vandali e Normanni quei flagelli che Goti, Longobardi ed Unni avevano causato in terra, e nei secoli a seguire l'espansione musulmana determinò la notevole prosecuzione di tali fenomeni in tutto il Mediterraneo, sia orientale che occidentale.

A tale costante e sistematica guerra di logoramento, le città cristiane rivierasche opposero una strenua resistenza, senz'altro coadiuvate dalla monarchia iberica nel seguito di quella riconquista, che iniziata tra VIII e IX secolo, si concluse con la caduta di Granada ad opera della nascente monarchia di Spagna.

Momento saliente di questa prima fase, la memorabile sconfitta di Ostia subito dagli Arabi in mare, ad opera di Papa Leone IV nell'849 d.c.<sup>2</sup>.

Ma nel 1453 un evento neppure paragonabile a tanti altri che hanno scosso la civiltà occidentale, si determinò più ad oriente con la caduta di Costantinopoli in mano turca, complice un'Europa quasi totalmente indifferente, nonostante tutti i tentativi di Bisanzio e del papato di promuovere una crociata di contenimento dell'invasione.

Questo evento determinò sostanzialmente la caduta del Mediterraneo orientale in mano musulmana, con l'eccezione dei domini veneziani nelle principali isole di questo mare e sporadicamente in qualche breve tratto di costa e delle colonie genovesi.

Fra tale data e Lepanto corre un periodo di circa 120 anni, enorme per allora, considerando la durata della vita media, in cui a favore della cristianità si re-

<sup>1</sup> Cfr. Rostovzev M., *Storia economica e sociale dell'Impero Romano*, Firenze, 1965, pag. 500 e segg.

<sup>2</sup> Cfr. Schaube A., *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino, 1915, pag. 36-129.

gistrò la guerra in Tunisia ed in Algeria voluta da Carlo V, ideale e materiale fondamento di Lepanto, dove il figlio Filippo II fu il principale apportatore di uomini e mezzi<sup>3</sup>.

Nel 1688 respingendo i Turchi alle porte di Vienna, gli Asburgo, e qui vale la pena di considerare quanto abbia significato questa dinastia nella vicenda dell'Europa cristiana, pongono le basi della successiva vittoria a Zenta nel 1697, ad opera di Eugenio di Savoia che fermò definitivamente l'avanzata turca nell'Europa continentale. Tale vittoria comportò sostanzialmente l'inizio della decadenza della Sublime Porta nella scacchiera dell'Europa centro meridionale, conclusasi poi col definitivo smembramento dell'Impero Ottomano nel 1918.

Ebbene, in questo arco di tempo così grande e fino a tutto il XIX secolo, la pirateria e, nella sua forma legale la guerra di corsa, furono fenomeni strettamente correlati a tali vicende.

Ne rimane traccia nelle tradizioni popolari di tutto il rivierasco cristiano del Mediterraneo; in Sicilia, ad esempio, si volle credere che il Santissimo Salvatore, abbia salvato alcune città da un attacco corsaro, o ancora a Salerno ove nel 1544 si disse che il famigerato corsaro barbaresco Kair – Eddin detto il Barbarossa, fu respinto dal patrono della città San Matteo, che scatenando una dura tempesta, volse in fuga le orde del pirata.

Ancora, questa volta trascurando l'intervento divino e rimanendo più vicini alla realtà, si narra che a Nizza una donna del popolo, Caterina Legnano, contribuì a respingere le forze barbaresche che assediavano la città<sup>4</sup>.

Da questa, necessariamente brevissima, analisi storica e dalle tradizioni popolari si coglie un aspetto fondamentale della pirateria e della guerra in corsa, e cioè che non fu un fenomeno episodico, voluto e determinato da oligarchie o da correnti di pensiero, o singoli sovrani, bensì fu sostanzialmente fenomeno di vita quotidiana delle popolazioni costiere di tutte le sponde del Mediterraneo sia cristiano che musulmano, e come tale necessitante d'un intervento giuridico tale da richiedere la regolamentazione delle sue finalità in atti notarili.

Presupposto della guerra di corsa e connotato essenziale per distinguerla dalla pirateria, era il rilascio di patenti da corsa da parte degli Stati in forma di decreto o altro atto amministrativo. Il corsaro cioè non agiva al di fuori della legge ma, giustificato dalle finalità che intendeva conseguire, si poneva nel suo ambito. Insomma, sostanzialmente, un appalto di guerra in cui lo Stato che non poteva o non voleva confrontarsi direttamente con il nemico, appaltava ad uomini di mare l'esercizio d'una attività che altrimenti sarebbe stata considerata illegale, in corrispettivo del lucro personale di costoro. E ciò avveniva attraverso il rilascio di lettere di marca rilasciate dai Governi, vere patenti da corsa da cui risultasse che il corsaro agiva nell'interesse dello Stato, pur conseguendo un

---

<sup>3</sup> Cfr. Braudel, *Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Trad. it., Torino, 1953.

<sup>4</sup> Cfr. Tenenti A., *I corsari in Mediterraneo all'inizio del Cinquecento*, in *Rivista storica italiana*, 1960, 235-246 ss.

suo lucro personale<sup>5</sup>. In quest'ambito, ed esclusivamente con tale presupposto, poteva considerarsi come giuridicamente ammessa la vicenda della corsa, così come tutti gli atti a ciò relativi<sup>6</sup>.

L'intervento del notaio, allora come oggi, fu rivolto a disciplinare tutta una serie di situazioni oggettive e reali, che nel contratto notarile trovarono regolamentazione e garanzie per i contraenti.

Infatti, distinguendo la pirateria dalla guerra di corsa, l'intervento notarile in quest'ultima attività, da situare in una zona di confine tra il commercio e la milizia, e considerata legale dagli Stati rivieraschi, diviene imprescindibile e necessario.

Prendendo a prestito parole scritte da Antonio Scialoja nel fondamentale testo "Saggi di Diritto Marittimo" del 1946<sup>7</sup> lo stesso delinea attentamente l'intervento notarile nelle commende, contratto proprio del diritto comune del Mediterraneo formatosi tra il 900 ed 1300, e scrive: "Il punto della collaborazione del Notaio in quest'opera creativa è più delicato, e non credo sia suscettibile di essere fissato in un principio generale buono per tutti i tempi e luoghi. In un primo periodo quando la nuova figura contrattuale non si è ancora delineata ed affermata, saranno le parti a dettare il contenuto del negozio, ed il Notaio darà la denominazione al contratto che riterrà più confacente. Poi in seguito il Notaio adotterà un proprio formulario, e questo darà uniformità al contratto, pur raccogliendo la volontà delle parti".

La commenda era nel diritto comune quel contratto in cui due o più persone, alcuni fornendo mezzi materiali ed altri apportando la propria opera, volgono le proprie energie ad un fine comune, esponendo il conferente dei materiali al solo rischio del capitale conferito<sup>8</sup>.

In tale evoluzione l'intervento notarile giungerà ad una contrattualistica uniforme, volta a garantire la certezza dei rapporti a Genova come a Venezia, volendo citare le due maggiori città marittime del Mediterraneo nella storia.

A Genova, infatti, le più antiche imbreviature riproducono quasi esclusivamente le dichiarazioni delle parti, mentre successivamente nel corso del XIII secolo assumono caratteristiche uniformi, anche se ogni Notaio imprime all'imbreviatura il suo stile personale, uniformità che a Venezia si afferma invece sin dall'XI secolo, forse anche in considerazione del maggior centralismo

---

<sup>5</sup> Cfr. Targa, *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, Genova, 1750 e cfr. *Marcha* in Du Cange, V, 1938, pag. 266 segg.

<sup>6</sup> Cfr. Manfroni, *Corsa (Guerra di)*, in *Enciclopedia Italiana*, XI, 1931.

<sup>7</sup> Cfr. Scialoja A., *La commenda nel diritto comune del Mediterraneo*, in *Saggi di storia del diritto marittimo*, Roma, 1946, pag. 78.

<sup>8</sup> Scialoja, op. cit., pag. 73-77. Cfr. Lattes, *Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei sec. XII e XIII*, Roma, Tipografia poliglotta vaticana, 1939, cap. VIII, *Contratti sociali*, pag. 53-96.

proprio della Serenissima, rispetto ad una organizzazione statale più mercantile propria di Genova meno influenzata da Bisanzio<sup>9</sup>.

Per meglio individuare la natura dell'intervento notarile ed il suo adattamento alle singole finalità di ogni contratto, pur nel rispetto della predetta uniformità, può essere utile soffermarci sui documenti redatti da Benvenuto de Brixiano, Notaio in Candia, tra il 1301 ed il 1302. L'8 aprile 1301 lo stesso redige un contratto per la vendita dello schiavo Giorgio, acquistato dai Turchi fatta da Bonaccorso Grimani ad Emanuela figlia del Pope Niceforo, un contratto di concessione ad edificare sopra un magazzino concessa da Flora, vedova di Giovanni Provensal a Niccolò della Dolce, ed ancora la vendita della schiava Anna acquistata dai Turchi fatta da Emanuele Vagiti ad Angelo Vassallo<sup>10</sup>.

Il 5 agosto 1301 ben dieci vendite di schiave, ma stavolta appare la nazionalità delle stesse, cumana, tartara, turca e quindi estreme divergenze di usanze, di necessità e di consuetudini proprie di persone di aree geografiche diverse, tale da richiedere particolarità di clausole e di pattuizioni a ciò relative. Particolare interesse riveste il contratto di Benvenuto de Brixiano redatto il 5 luglio dello stesso anno. Viene catturato da Filippo Bicontalo, Niccolò delle Farine ed altri nell'isola di Cedrico Maggiore, il principe bizantino Notaro Levante appartenente alla famiglia dei Notaropuli. Viene stipulata la vendita dello stesso a Filippo da Molin ed Andrea Corner per una cifra importante. Segue poi, redatta lo stesso giorno, la promessa del pagamento del prezzo pattuito all'arrivo del riscatto del prigioniero di cui all'atto precedente, la dichiarazione dei venditori e compratori di cui sopra, circa la quota spettante a Filippo Bicontalo, ed infine sempre l'ulteriore atto contenente la dichiarazione dei venditori di cui sopra, di rifondere le spese di mantenimento da sostenersi per il prigioniero, qualora non se ne ottenesse il riscatto<sup>11</sup>.

Dunque un contratto importante, la formulazione di una fattispecie complessa di negozi giuridici tra loro collegati, volti ad un fine unitario, siamo quindi di fronte ad un'articolata forma contrattuale che, pur nella uniformità dei contratti di vendita, sviluppa una serie di negozi collegati, strettamente correlati alla vendita de quo. Altro aspetto della succitata uniformità contrattuale propria del XIII secolo veneziano, è il "*prestito ad usum cursi*" (Notaio Benvenuto de Brixiano predetto 24/7/1301) "*ad modum cursi*" (Notaio Giorgio Siligardo Veneziano 8 aprile 1342), ove il riferimento alla consuetudine della corsa è scontato, quindi dà conto di una ormai matura e formata contrattualistica in materia<sup>12</sup>.

In sostanza tale contratto consisteva in un prestito marittimo a tempo, sempre determinato e senza limitazione di rotta, ma in questo prestito, "*ad usum*

---

<sup>9</sup> Cfr. Morozzo della Rocca, *Consuetudini di corsari veneziani del sec. XIV*, Roma, 1942 e *Benvenuto de Brixiano notaio in Candia (1301-1302)*, Venezia, 1950, 90 (doc. 243 del 25 luglio 1301).

<sup>10</sup> Morozzo della Rocca, op. cit.

<sup>11</sup> Morozzo della Rocca, op. cit.

<sup>12</sup> Morozzo della Rocca, op. cit.

*cursi*” il premio era di gran lunga superiore, arrivando anche al 50% della transazione, ciò senz’altro da porre in corrispettivo al maggior rischio affrontato.

Ma tratto comune a tutti questi contratti “*ad usum cursi*” è che l’azione corsara debba svolgersi esclusivamente contro i nemici della Serenissima Repubblica, aspetto, questo, importantissimo in quanto tale da giustificare la causa contrattuale sul piano etico, consentendo così di ricomprendere tutte le vicende della guerra da corsa entro i confini della legalità.

Dalla lettura dei contratti, emerge la ricorrenza di nomi, segno evidente dell’esistenza di categorie economiche, che nella guerra di corsa trovavano sbocco per l’utilizzo dei propri capitali in maniera ricorrente e con notevole remunerazione.

La durata del prestito era variabile e prevedeva come termine finale il ritorno della nave in porto, ovvero un termine non correlato a questo, nel caso in cui la nave non fosse utilizzata per una singola crociera ma per una pluralità di sortite.

Per l’esame della contrattualistica in corsa genovese, può essere interessante rifarsi ai contratti del Castello di Bonifacio, colonia genovese strappata a Pisa nel 1195 e che costituisce l’inizio della influenza genovese sulla Sardegna settentrionale<sup>13</sup>.

L’economia di Bonifacio è diversa da quella di Candia e di altre colonie veneziane, e si basa principalmente sulla pastorizia e sulla pesca, ma la sua felice posizione strategica ne fece nel corso del XIII secolo un caratteristico porto per la guerra di corsa.

Il Notaio Bartolomeo de Fornari redige una serie di contratti d’armamento di barche e saette (rispettivamente piccole navi e barche sottili adibite a scopi bellici), le navi vengono armate per la corsa con i prestiti a ciò necessari.

Altro Notaio che redige in Bonifacio contratti di messa in corsa è Azone de Clavica, tra il 1246 ed il 1247, sovente ma non sempre gli armatori sono proprietari delle navi, spesso non hanno nemmeno il denaro e se lo procurano con prestiti testimoniando quindi l’estrema elasticità della struttura contrattuale genovese<sup>14</sup>.

Sempre a tale riguardo importante è esaminare il contratto di prestito di pane o “mutuo in panatica”, un esemplare forma finanziaria di credito specializzato del XIII secolo, che per la sua connotazione riflette la duttilità mercantile del notariato genovese, che aveva come committenti nei propri studi, persone di ogni ceto sia come portatori di capitale che di lavoro, sia in veste di comandanti che di soldati di marina<sup>15</sup>.

Bartolomeo de Fornari redige tra la fine del 1244 ed i primi mesi del 1245 una grande quantità di contratti di messa in corsa, Girardo Piacentini arma la

<sup>13</sup> Cfr. Scialoja A., *Contratti dei corsari di Bonifacio*, in *Saggi di storia del diritto marittimo*, Roma, 1946, pag. 225-247.

<sup>14</sup> Scialoja A., *op. cit.*

<sup>15</sup> Scialoja A., *op. cit.*

saetta Meliorata e la barca Lupeta con prestiti di diverso ammontare, Baraterio di Ventimiglia arma la saetta Falcone, Lanfranco Museto e Jacopo Lombardo prendono in accomanda la saetta Santa Croce da Bonaventura di Verona e Stefano di Siria, e nominano quali accomandatari due procuratori per tutti i negozi a ciò relativi.

Tra il 1246 ed il 1247 è invece Azone de Clavica a redigere i documenti d'armamento sia pure in minor numero, ma importanti per documentare l'estrema versatilità contrattuale del Notariato Genovese dell'epoca, può essere utile esaminare la messa in corsa della saetta Barbadoro, con un contratto che delle vicende della corsa ne ricostruisce involontariamente tutti gli aspetti.

La saetta venduta da Andreolo da Bisan viene acquistata ad un basso costo da un socio capitalista, il quale costituisce poi con l'acquirente una società l'11 maggio 1247, assieme a Guglielmo di San Martino e Giovanni di Quarto.

Capitani della spedizione saranno Andreolo e Guglielmo, occorrendo oltre a tanti ufficiali anche chi, delle armi ne conosca bene l'uso, viene chiamato a far parte dell'impresa Enrico Sardano<sup>16</sup>. Trattasi, ricordiamolo sempre, di porre in essere un'attività bellica sia pur finalizzata e giustificata da interessi propri di uno Stato<sup>17</sup>.

Non è compito di questa relazione scendere nel dettaglio delle clausole specifiche di questi contratti.

L'insieme di tutte queste pattuizioni complesse, pone in luce come per una singola vicenda si redigessero una serie di negozi tra loro collegati, ove sia la capacità commerciale e d'impresa dei committenti l'opera notarile, che le capacità redazionali del Notaio stesso, costituiscono un chiaro esempio di quella vitalità tipica della civiltà italiana d'epoca comunale, in quel meraviglioso periodo prodromico al nostro Rinascimento.

Altresì da tutte queste tipologie contrattuali e dalle altre che in seguito saremo ad esaminare, emerge e si delinea una rappresentazione che talvolta non consideriamo, forse per l'incapacità dei nostri giorni massificati, d'immaginare il mondo e la sua storia per come realmente sia stato.

La guerra di corsa fu una vicenda storica propria di Stati di formazione non compiuta; con conseguente mancanza di un diritto internazionale comune e condiviso; e come nelle vicende in terra si affermano signorie o singoli Comuni, così in mare, si ricorre a figure commerciali che, temperando la ricerca d'un proprio lucro ad una finalità di ordine pubblico, possono adempiere a finalità militari, nell'insufficienza di forze statuali<sup>18</sup>.

E qui si dimostra ancora una volta la capacità di adattamento e di interpretazione del Notariato, alle istanze di quelle genti che allora era chiamato a servire.

---

<sup>16</sup> Vitale, *Documenti sul Castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in *Atti della Reale Deputazione di storia patria per la Liguria*, 1936, LXV, pag. 197-244.

<sup>17</sup> Cfr. Vitale, op. cit.

<sup>18</sup> Cfr. Tenenti, op. cit., pag. 246 e segg.

La sua funzione, ieri come oggi, non fu soltanto recettiva ma ampiamente innovativa.

Contratti come quello sopra descritto redatto da Azone in Bonifacio nella prima metà del '200, o da Brixiano in Candia agli inizi del '300, per il riscatto d'un principe bizantino, e già sopra ricordato, documentano ampiamente tale constatazione<sup>19</sup>.

La varietà contrattuale della messa in corsa constava dei più svariati tipi contrattuali, oltre a quelli già esaminati; vale la pena soffermarsi su quelli riguardanti il recupero della preda bellica. Erano, questi, una sorta di promessa al pubblico a mezzo della quale il 12 febbraio 1245 per atti del Notaio Bartolomeo de Fornari, dei mercanti promettono il 50% del bottino da catturare su barche pisane; interessanti e già sopra accennati sono anche i cosiddetti "mutui in panatica" su cui vale la pena di ritornare<sup>20</sup>.

Li ritroviamo sempre negli atti del nostro Bartolomeo de Fornari e di Azone de Clavica.

A fronte di prestiti vengono riconosciuti guadagni elevati ed in misura variabile, sicuramente come già prima detto, in rapporto al rischio che si era chiamati a sopportare.

Eccone un sintetico riassunto tratto dagli atti di Azone che ne stipulò alcuni, il 14 febbraio 1247 ed il 7 aprile ed il 2 luglio dello stesso anno: Rolandino di San Tommaso riceve a mutuo da Faciolo de Monella 35 soldi da destinare alla corsa e dichiara che se l'impresa non darà alcun utile restituirà l'intera somma, e che il denaro ricevuto verrà speso per l'armamento e la cambusa "Panatica" della nave<sup>21</sup>.

Il corrispettivo del prestito non è sempre uguale ma varia da un corrispettivo pari al doppio, (a fronte di un prestito di 25 Lire si impegnava a restituirne 50 in caso di felice esito, con un guadagno di almeno 2.000 lire, ma in presenza di minor lucro seguiva minore proporzionale corresponsione d'interessi)<sup>22</sup>.

Di tali forme contrattuali si trova traccia anche nella contrattualistica marittima pisana (Bonifacio come detto, fu pisana fino al 1195), e qui si vuol fare una breve riflessione in omaggio a tutta la storia non scritta, da chi la storia ha subito come Pisa dopo Meloria.

Ma torniamo brevemente sul nome contrattuale "mutui in panatica": il prestito non aveva finalità solo d'acquisto delle vettovaglie, ma anche per tutto l'armamento della nave. Ed a conferma della tesi qui già esposta, vediamo come a contratti con identico *nomen iuris*, ma a diversa scansione temporale, non corrisponda affatto identità di contenuti, ciò a significare la capacità innovativa del notariato di allora, al mutare delle esigenze proprie dei contraenti nel corso

<sup>19</sup> Morozzo della Rocca, op. cit.

<sup>20</sup> Morozzo della Rocca, op. cit.

<sup>21</sup> Cfr. Scialoja, op. cit.

<sup>22</sup> Cfr. Scialoja, op. cit.

degli anni. Ed infatti nei contratti successivi il capitale viene utilizzato per la fornitura non solo del pane, ma di tutto quanto occorra alla messa in corsa, con tutta una serie di pattuizioni contrattuali a ciò dedicate<sup>23</sup>.

Va qui ripetuto che i contratti fin qui esaminati, come si era detto, rappresentano soltanto una parte della contrattualistica della messa in corsa del mondo genovese, quelli di Bonifacio, che certo come pregio hanno quello di essere estremamente documentati e soprattutto peculiarmente finalizzati alla guerra di corsa data la collocazione geografica di Bonifacio. Ma che certamente non esauriscono tutta la vicenda di quel Notariato, mentre nell'attività del notariato siciliano in questo campo riferisce ampiamente il prof. Buscaino.

Pur senza voler entrare nel merito di altre relazioni, ricordo che per configurare le dimensioni della guerra in corsa, ed inquadrare l'arco temporale in cui la stessa fu esercitata nel Mediterraneo, nonché la sofferenza di tutti coloro che vi furono implicati, può essere utile rileggere quanto scrivevano nel 1631 gli schiavi francesi di Tunisi a Luigi XIII: "Se le rocce avessero sentimenti, verserebbero ruscelli di lacrime nel vedere ciò che si compie contro i vostri sudditi che invocano misericordia". Addirittura Cervantes fu tratto prigioniero in Algeri e si salvò con la fuga<sup>24</sup>.

Ed ancora, la supplica rivolta al sovrano di Napoli, da una semplice donna di Calabria, che ebbe la sciagura del marito caduto in mano ai pirati barbareschi: "Signore, Rosa Giannino della Terra di Sant'Andrea in provincia di Calabria Ultra, prostrata alla presenza ed in Real Trono della Maestà Vostra con umil supplica gli rappresenta come alli 14 del mese di Agosto di quest'anno 1815, nel mentre suo sposo Domenico Dominianni del fu Nicola era nella marina che stava adacquando le terreni, fu predato dalli barbari, e l'oratrice rimase nelle miserie ed incinta, senza speranza di potersi sostenere, stante con le fatiche del marito veniva ad essere alimentata. Sire, l'oratrice non si dona pace per detta perdita, tanto maggiormente, che è impossibilitata di sostenersi pregnante. Perciò ricorre dalla Paterna Sovranità e la supplica benignarvi di fare riscattare detto suo marito Domenico Dominianni per indi ritirarsi in questa terra bruggiata, e così sostenere l'oratrice, ed il tutto lo spera dalla Maestà Vostra come dal cielo"<sup>25</sup>.

Vale infine considerare come ancora nel 1798, il 2 settembre, furono catturati in una incursione barbaresca tutti i 900 abitanti dell'Isola di Carloforte, coinvolgendo nelle operazioni di riscatto lo stesso Re di Sardegna, ed il Papa Pio VI, il quale con un breve del 29 ottobre dello stesso anno, mise a disposizione le rendite rivenienti dai benefici vacanti, ovvero senza cura d'anime<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> Scialoja A., op. cit.

<sup>24</sup> Bono, *I corsari barbareschi*, Torino, 1964.

<sup>25</sup> Bono, op. cit.

<sup>26</sup> Per tutto l'episodio cfr. S. Bono, *L'incursione dei corsari tunisini a Carloforte e il riscatto degli schiavi carolini (1798-1803)*.

In particolare due ordini religiosi si distinsero specificatamente per la loro attività di riscatto dei prigionieri in terra barbaresca, quello dei Trinitari e quello dei Mercenari, ma non soltanto questi. Infatti dall'esame della documentazione dell'Opera Pia del riscatto istituita a Roma nel 1581 da Papa Gregorio XIII, svolta dall'insigne Prof. Bono, emerge come l'attività del riscatto degli schiavi non fosse monopolio dei due ordini religiosi, ma fosse esercitata in molti Stati italiani da varie istituzioni sia laiche che religiose; addirittura in una città non rivierasca, a Bologna, operò la Confraternita di S. Maria della Neve<sup>27</sup>.

Ed ecco che ancora una volta ci ritroviamo di fronte ad una vicenda diffusa, l'intervento notarile, prova allora come oggi, della sua necessità ed insostituibilità.

Tuttavia, va ricordato per dovere storico, come detto all'inizio, che la schiavitù nel Mediterraneo non fu soltanto cristiana, ma anche musulmana e costituì una vicenda d'una rilevanza numerica incredibile, soprattutto se ragguagliata alle popolazioni di allora. Si parla, infatti, facendo un calcolo per l'arco temporale 1450 – 1850 del rilevante numero, che va dai circa 4 milioni e mezzo, ai nove milioni d'individui coinvolti<sup>28</sup>.

Per concludere, per gli atti di messa in corsa va ricordato l'obbligo imposto al corsaro di pagare una adeguata cauzione prima di armare le vele. Nel 1348 con i suoi "capitula ad officium admiratae pertinentiae" Pietro IV d'Aragona disciplinava minutamente l'entità della cauzione, in proporzione alla durata del viaggio in corsa ed alla grandezza della nave corsara. Quindici tarì per le navi da dodici a trentadue remi ed un'oncia d'oro per navi da trentadue ad ottanta remi, due per quelle da ottanta a centoventi remi<sup>29</sup>.

Scopo della cauzione, il rispetto delle regole della corsa, soprattutto la garanzia che non si sarebbero attaccati legni di stati amici o contro i quali non fosse rivolta l'attività corsara, ma anche senz'altro quello della garanzia della reciproca suddivisione dei profitti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto. Anche a Venezia le cauzioni datano da tempi remoti, un documento del 20 luglio 1226 riporta il testo di un contratto stipulato dal Doge del Minor Consiglio e dai Quaranta con Giuliano Acotanto di S. Biagio, armato in corsa per la repressione del contrabbando che si svolgeva tra le coste della Dalmazia Veneta e l'Egitto<sup>30</sup>.

A garanzia delle obbligazioni assunte dall'armatore si richiedeva che lo stesso s'obbligasse con tutti i suoi beni e si obbligassero con lui anche cinque cittadini veneziani. Ancora la necessità di avere garanzie valide in quei tempi, è documentata dalla circostanza, riferita dai "Commemoriali" della Serenissima, ove

<sup>27</sup> Cfr. Manca, *Problemi aperti sul commercio e sul riscatto degli schiavi dopo Lepanto in Africa*, 1974, pag. 459-572.

<sup>28</sup> Bono, op. cit.

<sup>29</sup> Sassi, *la guerra di corsa e il diritto di preda*, in Riv. Stor. Dir., 1929, II, pag. 119 e segg.

<sup>30</sup> Sassi, op. cit.

si riporta come il Nobile Daniele Cornaro stipulasse un contratto di messa in corsa nel porto di Napoli, con dei corsari Catalani, agendo nel nome ed in rappresentanza della Serenissima nell'aprile del 1379. Si trattava d'una operazione militare di grande impegno: infatti in quegli anni Genova e Venezia erano in guerra e la Serenissima, armando quei corsari, intendeva portare le ostilità direttamente nelle retrovie nemiche, risalendo da Napoli verso l'alto Tirreno, mentre la flotta genovese al comando di Luciano Doria avanzava nell'Adriatico. Ma i corsari catalani non mostrarono un grande amore patrio, né alcuna sensibilità contrattuale e dopo pochi giorni dalla conclusione del contratto, e con il corrispettivo pattuito, fecero vela verso la Catalogna<sup>31</sup>.

E qui rileviamo ancora un altro aspetto della corsa e cioè che il corsaro poteva armare oltre che nei porti di giurisdizione per cui correva i mari, anche nei porti di altri stati.

Per concludere la nostra breve corsa nei secoli, attraverso gli atti di tutti quei Notai che vissero la loro professione in luoghi e tempi ove la corsa si verificava, possiamo affermare che allora come oggi loro compito, fu sempre quello d'adeguare alla legge tutte le fattispecie che la volontà delle parti gli proponeva nella vicenda umana di quei periodi.

Allora come oggi compito insostituibile di garanzia e di dedizione verso gli altri.

---

<sup>31</sup> Sassi, op. cit.

BIBLIOGRAFIA

- ROSTOVZEV M., *Storia economica e sociale dell'Impero Romano*, Firenze, 1965;
- SCHAUBE A., *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, Torino, 1915;
- BRAUDEL, *Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, trad. it. Torino, 1953;
- MANFRONI, *Corsa (Guerra di)*, in Enciclopedia Italiana, XI, 1931;
- SASSI, *La guerra di corsa e il diritto di preda*, in Riv. Stor. Dir. It., II, 1929;
- VITALE, *Documenti sul Castello di Bonifacio nel secolo XIII*, in Atti della Reale Deputazione di storia patria per la Liguria, 1936, LXV;
- SCIALOJA A., *Contratti dei Corsari di Bonifacio*, in Saggi di storia del diritto marittimo, Roma, 1946;
- MOROZZO DELLA ROCCA, *Consuetudini di corsari veneziani del sec. XIV*, in Atti del IV Congresso Nazionale di arti e tradizioni popolari (Venezia, settembre 1940), II, Roma, 1942;
- MOROZZO DELLA ROCCA, *Benvenuto de Brixiano notaio in Candia (1301-1302)*, Venezia, 1950;
- SCIALOJA A., *Un precedente medievale dei "pools" marittimi*, in Saggi di storia del diritto marittimo;
- LATTES, *Il diritto marittimo privato nelle carte liguri dei secc. XII e XIII*, Roma, Tipografia poliglotta Vaticana, 1939, in Contratti Sociali;
- TARGA, *Ponderazioni sopra la contrattazione marittima*, Genova, 1750;
- LEBEAU S., *Nouveau code des prises, ou Reeueil des édits, déclarations, lettres parentes... sur la course et l'administration des prises, depuis 1400... jusqu'à présent*, Paris, 1799;
- CALVO C., *le droit international théorique et pratique, précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens*, Paris, 1880-1881;
- HEYD W., *Storia del commercio del Levante nel Medioevo*, trad. it., Torino, 1913;
- PIRENNE H., *Mahomet et Charlemagne*, Paris, 1937;
- VERLINDEN Ch., *L'esclavage dans l'Europe médiévale*, I, Brugge, 1955;
- TENENTI A., *I corsari in Mediterraneo all'inizio del Cinquecento*, in Rivista storica italiana, 1960;
- Id., *Naufrages, corsaires et assurances maritimes à Venise (1592-1601)*, Paris, 1959, e *Venezia e i corsari (1580-1615)*, Bari, 1961;
- GUGLIELMOTTI, *Storia della marina pontificia*, III, *La guerra dei pirati*, Roma, 1886-1887;
- GUARNIERI G., *I cavalieri di Santo Stefano nella storia della marina italiana (1542-1851)*, Pisa, 1960;
- CIANO C., *I primi medici e il mare*, Pisa, 1980;

- ROSSI E., *Storia della marina dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta*, Roma – Milano, 1926;
- S. BONO, *I corsari barbareschi*, Torino, 1964;
- S. BONO, *L'incursione dei corsari tunisini a Carloforte e il riscatto degli schiavi carolini (1798-1803)*;
- MANCA, *Il modello di sviluppo economico delle città marittime barbaresche dopo Lepanto*, Napoli, 1982;
- MANCA, *Problemi aperti sul commercio e sul riscatto degli schiavi dopo Lepanto in Africa*, 1974;
- EARLE P., *Corsairs of Malta and Barbary*, London, 1970; *Course et piraterie. Etudes présentées à la Commission Internationale d'histoire maritime à l'occasion de son XV colloque international pendant le XVI congrès international des sciences historiques* (San Francisco aout 1975) (Autori Vari) Paris, 1975;
- AZUNI, *Pirata*, in Dizionario universale ragionato della giurisprudenza mercantile, Livorno, 1837;
- Id., *Rechercher pour servir à l'histoire de la piraterie avec un précis des moyens propres à l'extirpation des pirates barbaresques*, Genève, 1816;
- BALDASSERONI, *Pirata*, in Dizionario ragionato di giurisprudenza marittima e di commercio, IV, Livorno, 1814;
- PIANTANIDA, *Della giurisprudenza marittima-commerciale antica e moderna*, III, Milano, 1807;
- CIALDEA, *La formazione dell'ordinamento marittimo nelle relazioni internazionali (secoli XIV-XVIII)*, II, Milano, 1959;
- GOSSE, *Storia della pirateria*, trad. it., Firenze, 1962;
- TAMBARO, *Pirateria*, in D.I., XVIII, pt. II, 1906-1912;
- BONOLIS, *Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico*, Pisa, 1921;
- PELLA, *La répression de la piraterie*, in Académie de droit international, Paris, 1928;
- SASSI, *La guerra di corsa e il diritto di preda*, in Riv. Stor. Dir. It., II, 1929;
- VISMARA, *Il diritto del mare*, in La navigazione mediterranea nell'Alto Medioevo, II, Spoleto, 1978;
- DI NOTO, *Il delitto di pirateria nel diritto comune*, in Studi Parmensi, 1979, XXV, XXIX.